



CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
CITTÀ DI SUSA

ORDINANZA

N. 29 DEL 29/05/2019

OGGETTO:

**ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DEL TRAFFICO IN VIA MONTELLO IN
OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "CENA DEL BORGO PORTA E MANGIA"**

IL RESPONSABILE DELL'AREA POLIZIA MUNICIPALE

Tenuto conto che il Borgo dei Cappuccini ha organizzato per il giorno 1 giugno 2019 lo svolgimento della manifestazione "Cena del Borgo Porta e Mangia", cena conviviale tra i cittadini del Borgo;

Considerato che la realizzazione di quanto sopra di fatto precluderà il transito veicolare in via Montello nel tratto compreso tra il civico n. 3 bis e via Fiume;

Ritenuto opportuno dover assumere provvedimenti in merito, al fine di vietare il transito nella zona interessata dalla manifestazione, salvaguardando nel contempo la pubblica incolumità;

Sentito l'Ufficio Tecnico Comunale;

Vista la richiesta di nulla osta inoltrata all' Ente proprietario della Strada in data 28.5.2019 (Città Metropolitana di Torino);

Visto l'art. 107 comma 3 T.U. 267/00;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del " Codice Della Strada " D.L. 30/04/92 n. 285;

Visto il relativo Regolamento d'attuazione D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

ORDINA

che il giorno 1° giugno 2019 dalle ore 19.30 alle ore 24.00, sia vietato il transito veicolare nel tratto compreso tra il civico n. 3 bis e via Fiume, con deviazione del traffico proveniente da Corso Luciano Couvert in via Mompantero e del traffico proveniente da via Fiume in via Montello/via Urbiano/via L. Agnes. Dovrà in ogni caso essere consentito l'accesso ai soli residenti in via Montello nel tratto compreso tra via Fiume ed il civico 3 bis.

E' fatto salvo altresì, in caso di necessità, l'accesso ai mezzi di Polizia, di Soccorso e di emergenza, e per l'erogazione dei Servizi Principali.

DISPONE

che la presente ordinanza venga resa nota al pubblico mediante:

- a) pubblicazione a cura del Messo Comunale all'Albo Pretorio;
- b) posa di segnali regolamentari e transenne di protezione da installarsi nelle zone interessate a cura del richiedente;
- c) venga fatta osservare dagli organi individuati all'art. 12 del Codice della Strada (Decreto Legislativo 285/1992), demandando agli stessi in ordine alle esigenze della manifestazione;

AVVERTE

Che nei confronti di eventuali trasgressori trovano applicazione le sanzioni previste dal nuovo codice della strada, nonché della normativa vigente in materia.

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale;

Che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Codice della Strada - Decreto Legislativo 285/1992, sempre nel termine di sessanta giorni può essere presentato ricorso da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel rispetto delle forme stabilite dall'art. 74 del regolamento al C.d.S., D.P.R. 495/1992.

Si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini dell'emanazione della presente ordinanza è il Commissario Ennio Caffo.

Susa, 29 maggio 2019

|
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Firmato digitalmente
Ennio Caffo